

SCUOLA MEDIA STATALE "GALILEO FERRARIS"

Via Divisione Acqui, 160 ♦ 41100 MODENA

Telefono 059/373339 ♦ Fax 373374

e-mail: momm00500r@istruzione.it

PREMESSA

Il regolamento d'istituto ha la funzione di "normare" la vita all'interno dell'Istituzione scolastica, di stimolare la partecipazione, di valorizzare l'impegno, le proposte e le competenze di ciascun membro quale rappresentante di una componente (docenti, genitori, alunni, ATA) che ha parte attiva nel processo di formazione didattico-educativa all'interno della comunità scolastica.

A tutti è garantita la libertà di manifestare il proprio pensiero, nei luoghi e con le modalità previste dai regolamenti, consapevoli che ogni contributo è finalizzato a migliorare il "clima" e a creare e mantenere una situazione di benessere, nel rispetto del principio che "star bene a scuola" è fondamentale per "far bene a / la scuola".

Del regolamento d'Istituto sono parte integrante i seguenti atti:

1. regolamento del consiglio d'istituto
2. regolamento del collegio dei docenti e del consiglio di classe
3. regolamento delle gite e viaggi di istruzione
4. statuto delle studentesse e degli studenti
5. regolamento mensa
6. statuto Parlamentino e C.C.R.
7. statuto del comitato genitori
8. patto di corresponsabilità educativa

1. REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto è un organo collegiale il cui operato ha come finalità l'interesse e il benessere della comunità scolastica. E' luogo di confronto, dibattito e sintesi delle varie componenti educative presenti nella scuola.

Le scelte organizzative, finanziarie, strumentali, "politiche" elaborate dal Consiglio d'Istituto sono funzionali alla *mission* della scuola:

assicurare a tutti una preparazione di base che consenta di accedere alla Scuola Superiore attraverso una scelta orientativa ampia, consapevole e appropriata;

assicurare una variegata offerta di opzioni, una diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo e finalizzata alla crescita delle capacità di studio;

offrire un insegnamento aperto all'innovazione, alle lingue, ai laboratori, alle scienze e alle nuove tecnologie;

organizzare e accrescere conoscenze e abilità, sviluppare competenze e capacità di scelta secondo attitudini e vocazioni degli allievi, per affrontare con strumenti adeguati il proseguimento degli studi;

interagire con le risorse del Territorio, per la molteplicità di occasioni formative che esso offre;

dialogare attentamente con i Genitori, accoglierne proposte, saperi e presenza per costruire, nelle differenti responsabilità, una ricca e qualificata comunità educante.

Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno stessi diritti, in situazione di eguaglianza e al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

Art. 1: *composizione e insediamento*

1.1 In virtù del numero degli alunni iscritti e frequentanti, il Consiglio d'Istituto è costituito da 19 membri, così suddivisi:

- n. 8 rappresentanti dei docenti
- n. 8 rappresentanti dei genitori
- n. 2 rappresentanti del personale A.T.A.
- il dirigente scolastico, quale membro di diritto

1.2 Il Consiglio d'Istituto resta in carica tre anni scolastici (fino al 31 agosto del terzo anno) e comunque fino all'insediamento del nuovo organo, con i soli componenti in possesso dei requisiti di eleggibilità.

1.3 Decadono i consiglieri che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti dell'Istituzione scolastica. Decadono,

inoltre, i consiglieri che risultano assenti alle riunioni del Consiglio per tre sedute consecutive senza giustificato motivo o per quattro sedute, anche se giustificate, in un anno scolastico.

1.4 La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla nomina degli eletti. Nella prima seduta viene eletto il presidente, il vice presidente e la Giunta Esecutiva.

art. 2: nomina del presidente

2.1 Il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei genitori, eletto a scrutinio segreto:

- a) a maggioranza assoluta alla prima votazione
- b) a maggioranza relativa dei votanti alla seconda votazione

2.2 Viene nominato un vice presidente, scelto tra i genitori del plesso scolastico che non ha espresso il presidente (è consuetudine nominare vice presidente il genitore che ha ottenuto più preferenze, nella precedente votazione, tra quelli del plesso che non ha espresso il presidente).

2.3 In caso di assenza del presidente e del vice presidente, la seduta è presieduta dal consigliere più anziano.

2.4 In caso di cessazione dalla carica del Presidente, si dovrà procedere a nuova elezione, con le modalità di cui al comma 2.1, lettere a) e b), del presente articolo.

Art. 3: attribuzioni del presidente

3.1 Il presidente del Consiglio d'istituto:

- a) convoca e presiede il Consiglio;
- b) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
- c) firma i verbali delle sedute del Consiglio, congiuntamente al Segretario, redatti su un registro a pagine precedentemente numerate;
- d) cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Nelle sedute pubbliche, dopo

aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga allontanato dalla riunione chiunque sia causa di disordine.

Art. 4: attribuzioni del segretario

4.1 La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza del Presidente. Il segretario può essere designato per l'intera durata in carica del Consiglio o per periodi più brevi o per ogni singola seduta.

4.2 Il segretario redige il verbale della seduta e predispone le delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione. La verbalizzazione delle sedute deve essere chiara, essenziale, significativa. Gli interventi che si richiede vengano verbalizzati integralmente devono essere consegnati, in forma scritta, al segretario al termine dell'intervento stesso.

4.3 Verbale e delibere sono firmate dal Segretario e dal Presidente.

4.4 La convocazione formale del Consiglio e la copia delle deliberazioni sono, invece, di competenza del personale di segreteria della Scuola.

Art. 5: la Giunta Esecutiva

5.1 La Giunta Esecutiva è composta da:

- a) il Dirigente Scolastico
- b) il Direttore dei servizi generali e amministrativi
- c) un docente del Consiglio
- d) due genitori del Consiglio
- e) un rappresentante del personale A.T.A.

5.2 Il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi sono membri di diritto della Giunta.

5.3 La designazione degli altri membri avviene a maggioranza relativa dei votanti, con votazione a scrutinio segreto, nella seduta di insediamento del Consiglio. La sostituzione dei membri decaduti avviene con la stessa procedura, nella prima seduta utile.

5.4 La Giunta esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico, che la presiede.

5.5 Le funzioni di segretario della Giunta sono proprie del Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Art. 6: attribuzioni della Giunta Esecutiva

- a) predispone il programma annuale della gestione finanziaria e il conto consuntivo;
- b) prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto;
- d) ha competenza per i provvedimenti disciplinari proposti dai consigli di classe, a carico degli alunni, per le sospensioni dalle lezioni superiori a 15 giorni.

Gli atti della Giunta Esecutiva possono essere visionati solo dai componenti del Consiglio d'Istituto.

Art. 7: riunioni del Consiglio d'Istituto

7.1 Le riunioni del Consiglio si svolgono in giorno ferialo, tra le ore 18.00 e le ore 20.00. Può essere anticipato l'orario di inizio, se necessario e se viene garantita la presenza del numero legale.

Alle ore 20.00 la seduta è sciolta ed eventualmente aggiornata ad altra data (entro i successivi 7 giorni) per la discussione dei punti all'ordine del giorno non trattati. La data viene decisa a maggioranza dei presenti.

7.2 Le riunioni sono aperte a tutti gli elettori delle diverse componenti.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, in qualità di esperto, il Direttore dei servizi generali e amministrativi.

7.3 Il Consiglio può chiedere l'intervento di esperti alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata mediante delibera ad inizio riunione. La presenza degli esperti deve essere limitata alla trattazione dello specifico punto all'ordine del giorno (espressione del parere e discussione); la votazione deve avvenire senza la presenza degli esperti.

La presenza di esperti alla seduta del Consiglio può essere richiesta

anche dalla Giunta Esecutiva e comunicata ai componenti congiuntamente alla convocazione della seduta.

7.4 La convocazione ai membri del Consiglio deve essere inviata per iscritto, a cura della segreteria della scuola, con l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della seduta. Copia della convocazione viene affissa all'albo del Consiglio d'Istituto.

La documentazione utile ad una consapevole discussione dei punti all'ordine del giorno, è consultabile dai consiglieri dal giorno della convocazione, presso l'ufficio del direttore dei servizi generali e amministrativi.

7.5 L'ordine del giorno del Consiglio è stabilito dalla Giunta, che prepara i lavori del Consiglio. Il Presidente del Consiglio può chiedere di integrare l'ordine del giorno.

7.6 Il presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio d'Istituto anche quando viene richiesto da almeno 7 consiglieri (un terzo dei consiglieri d'Istituto) o dalla maggioranza dei componenti la Giunta Esecutiva. La richiesta deve essere avanzata in forma scritta, firmata e deve indicare gli argomenti da trattare.

7.7 La seduta è valida se è presente il numero legale dei consiglieri (la metà più uno). Il numero legale deve essere garantito per tutta la riunione, altrimenti la seduta è sciolta.

Art. 8: riunioni della Giunta Esecutiva

8.1 La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono aperte solo ai componenti eletti e di diritto. Si svolgono normalmente di sabato mattina o, in via del tutto eccezionale, di pomeriggio, entro le ore 19.00.

8.2 La convocazione ai membri della Giunta deve essere inviata per iscritto almeno 5 giorni prima della riunione.

8.3 Alle riunioni della Giunta Esecutiva il Dirigente Scolastico, che la presiede, può invitare il presidente del Consiglio d'Istituto, il presidente e il vice presidente del Comitato dei Genitori, se non ci sono oggettive motivazioni ostantive.

8.4 Alle riunioni di Giunta il presidente può invitare esperti, per la presenza necessaria alla trattazione dello specifico argomento.

8.5 Tutte le riunioni del Consiglio devono essere precedute dalla

riunione della Giunta, salvo casi di particolare urgenza e/o gravità o in occasione di aggiornamento di una precedente seduta sospesa per raggiunti limiti di tempo.

Art. 9: riunioni ordinarie e straordinarie

9.1 Le riunioni che non rivestono carattere di urgenza sono tutte ordinarie. L'ordine del giorno proposto dalla Giunta e/o fissato dal Consiglio d'Istituto nella seduta precedente prevede sempre la voce "varie ed eventuali".

9.2 A maggioranza, a inizio seduta, il Consiglio d'Istituto può deliberare di variare l'ordine degli argomenti in discussione.

9.3 Le varie ed eventuali vanno comunicate a inizio seduta. E' possibile deliberare sulle varie ed eventuali solo in caso di unanimità dei consiglieri presenti.

9.4 Integrazioni all'ordine del giorno sono consentite solo per motivi di oggettiva urgenza (es.: scadenze non previste ...) e devono essere comunicate almeno 24 ore prima a tutti i consiglieri, a firma congiunta del Presidente del Consiglio d'Istituto e del Presidente della Giunta Esecutiva.

9.5 Sono riunioni straordinarie quelle convocate su richiesta di almeno 7 consiglieri o della maggioranza dei componenti la Giunta Esecutiva.

Le riunioni straordinarie devono essere convocate con almeno 3 giorni di anticipo.

9.6 Le riunioni si svolgono in giorno feriale, dal lunedì al venerdì.

Art. 10: votazione

10.1 Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione.

10.2 In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri motivano il voto favorevole o contrario o l'astensione. Il tempo a disposizione dei consiglieri per motivare il voto, sarà deciso dal presidente ad ogni votazione.

10.3. La votazione può avvenire:

- a) per alzata di mano;

- b) per appello nominale, con registrazione dei nomi;
- c) a scrutinio segreto quando la votazione riguarda persone.

10.4 Le delibere vengono approvate con la maggioranza relativa dei votanti, salvo casi in cui è espressamente prevista, per norma, una diversa e più qualificata maggioranza.

10.5 Le delibere, firmate dal presidente e dal segretario del consiglio, vanno pubblicate all'albo del Consiglio d'Istituto entro i cinque giorni lavorativi successivi all'adozione.

Art. 11: *modifiche al regolamento*

Il presente regolamento potrà essere modificato, integrato e aggiornato su proposta approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Istituto. Ciò per consentire l'adeguamento a nuove norme di legge o per necessità o opportunità successive alla approvazione iniziale.

Art.12: *entrata in vigore*

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di approvazione del testo nella sua articolazione integrale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Consiglio d'Istituto trova la sua definizione normativa:

nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'istruzione, approvato con il Decreto Legislativo n. 297, del 16 aprile 1994;

nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con

il Decreto Interministeriale n. 44, del 1 febbraio 2001;
nell'Ordinanza Ministeriale n. 215, del 15 luglio 1991, riguardante l' "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto" e successive integrazioni e modificazioni.

O.M. 15 luglio 1991 n. 215, art. 6, comma 2. Le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001. Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di istituto e della giunta esecutiva:

1. Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. 2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto. 3. Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42; b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; d) criteri generali per la programmazione educativa; e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.

4. Il consiglio di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime

parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

5. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.

7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

9. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 . Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.